

Prato, 30 marzo 2016

Oggetto: Decreto per “Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Aggiornamenti”

Caro Socio/gentile Cliente,

con riferimento alla ns. circolare del 18 settembre u.s., riguardante la “Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”, ti informiamo che sono usciti alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito le caratteristiche principali dello strumento, con evidenza delle ultime novità.

“Attività di ricerca e sviluppo” ammissibili	Investimenti in attività di ricerca e sviluppo degli anni dal 2015 al 2019. In particolare:
	Acquisizione di nuove conoscenze
	Nuovi prodotti, processi o servizi; creazione di componenti di sistemi complessi
	Definizione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi; studi di fattibilità; realizzazione di prototipi
	Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi non applicati a fini industriali o commerciali

Non sono considerate come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività che portano modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, processi o servizi anche se le attività sono miglioramenti dell'esistente.

→ *L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: i costi rilevanti per l’ottenimento del credito d'imposta valgono anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime del c.d. “patent box”.*

Soggetti beneficiari	Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato → <i>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: rientrano nel novero dei beneficiari consorzi, reti-soggetto, imprenditori agricoli e enti non commerciali</i>
Spese ammissibili	→ <i>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: sono ammissibili attività di R&S in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico (es. storico, sociologico). Per il settore tessile-abbigliamento sono ammissibili, in linea generale, la ricerca, ideazione e realizzazione di prototipi di prodotto precedenti la fase realizzativa del campionario, ovvero i costi relativi alla realizzazione del contenuto innovativo del</i>

	<p><i>campionario stesso.</i></p> <p>Le spese ammissibili sono relative ai costi di competenza del periodo d'imposta di riferimento, e specificatamente sono:</p> <p>a) Personale dipendente o con rapporto di collaborazione, altamente qualificato (dottorato o dottorando, laureato in discipline di ambito tecnico o scientifico)</p> <p>→ <i>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: è ammissibile il costo dell'amministratore che svolge attività di ricerca (esclusi i compensi per la gestione dell'attività di ricerca).</i></p> <p>b) Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione alla misura e al periodo di utilizzo.</p> <p>c) Contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o organismi equiparati (quali Next Technology Tecnotessile), e con altre imprese comprese le start-up innovative.</p> <p>d) Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.</p> <p>→ <i>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: nelle competenze tecniche rientra il personale tecnico non altamente qualificato (non in possesso di laurea o dottorato), il cui costo è pertanto ammissibile per la quota di ricerca svolta. Viene altresì precisato che per privative industriali si intendono i brevetti per invenzione industriale e biotecnologica, per i quali sono ammissibili costi per consulenze propedeutiche, due diligence, accordi di segretezza, di cessione e di concessione in licenza, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità, per deposito domande o registrazione, estensione, conversione e traduzione, nonché per il mantenimento in vita. I costi per privative industriali sono ammissibili sia nel caso di produzione interna che di acquisto da fonti esterne, anche se trattasi di aziende dello stesso gruppo.</i></p> <p>Tra le spese ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000 e per imprese non soggette a revisione legale dei conti, vi sono le spese per le attività di certificazione contabile</p>
<p>Calcolo del credito d'imposta</p>	<p>Il credito d'imposta viene calcolato sulla spesa incrementale complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti al 2015 (la spesa per investimenti in ricerca e sviluppo deve quindi avere un incremento rispetto alla media di riferimento).</p>
<p>Misura dell'agevolazione</p>	<p>50% della spesa incrementale relativa ai costi di personale altamente qualificato e ai contratti di ricerca</p> <p>25% della spesa incrementale relativa ai costi di ammortamento delle attrezzature e strumenti e alle competenze tecniche (compreso il personale non altamente qualificato) e privative industriali</p>

Importo dell'agevolazione	Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000.
----------------------------------	---

ATTENZIONE

Il credito di imposta di cui si usufruisce in base alla presente agevolazione

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- è utilizzabile solo in compensazione.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base della documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di collegio sindacale, devono avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione.

Per maggiori chiarimenti e per il supporto necessario all'ottenimento dell'agevolazione è possibile rivolgersi direttamente a Enrico Venturini, Leonardo Marchetti, Costanza Soffici.

Certi di aver fatto cosa gradita nell'informarVi di tale opportunità, con l'occasione ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Lo staff di NTT